

Codice DB2104

D.D. 4 febbraio 2014, n. 11

Metanodotto Allacciamento Socogas Rete s.r.l. DN 200, 12 bar e Completamento Anello di Torino - Variante DN 550, 12 bar, ubicato in Comune di Nichelino (TO), presentato dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Autorizzazione ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.

Snam Rete Gas S.p.A., società con sede legale in San Donato Milanese (MI) Piazza Santa Barbara, 7, in data 18 giugno 2013 ha inoltrato alla Regione Piemonte istanza, ai sensi degli articoli 52 quater e 52 sexies del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, previo accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, per l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto "Allacciamento Socogas Rete s.r.l. DN 200, 12 bar e Completamento Anello di Torino – Variante DN550, 12 bar, ubicati in Comune di Nichelino (TO)". Il tracciato del metanodotto in oggetto attraversa il territorio del Comune di Nichelino in Provincia di Torino.

L'opera in progetto consiste nella realizzazione del metanodotto Allacciamento Socogas Rete S.r.l. di Nichelino DN 100 (4"), ubicato in comune di Nichelino (TO), avente lunghezza complessiva di 282 m circa e del rifacimento del Punto di Intercettazione di Linea (PIL) n°4100730/8, situato sul Metanodotto Completamento Anello di Torino DN 550 (22"). Quest'ultimo intervento sarà realizzato per trasformare l'impianto esistente in Punto di Intercettazione di Derivazione Importante (PIDI) al fine di permettere la connessione del nuovo metanodotto in progetto sulla rete esistente. Verrà inoltre realizzato il nuovo Punto di Intercettazione con Discaggio di Allacciamento (PIDA), ubicato presso il punto terminale dell'allacciamento, per la consegna del gas all'utente finale.

Il nuovo allacciamento si staccherà, mediante la realizzazione di un punto intercettazione gas (P.I.D.I.), dall'esistente metanodotto Completamento Anello di Torino DN 550 (22") in comune di Nichelino (TO). La condotta proseguirà a nord ovest per poi deviare verso sud ovest, attraversare Via Brescia, la Tangenziale Sud di Torino (E70) per poi percorrere un tratto di via Giovanni da Verrazzano, proseguendo poi verso ovest percorrendo la viabilità di accesso ad aree private per terminare all'interno dell'area del cliente finale dove verrà realizzato il Punto di Intercettazione (tipo P.I.D.A.).

L'opera non è soggetta al parere preventivo di conformità del progetto ai sensi del D.M. 16.02.1982 e D.P.R. n. 151/11, da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino. Allo stesso Comando, prima della messa in esercizio, il proponente dovrà inviare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

L'opera è progettata conformemente alle "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8", contenute nel D.M. 17 Aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il nuovo gasdotto sarà costituito da tubazioni in acciaio del diametro nominale DN 100 (4") saldate di testa ed interrate con una copertura minima di 0,90 m. La lunghezza prevista del gasdotto è di 282 m circa. La variante al gasdotto esistente per la realizzazione del nuovo PIDI della lunghezza di 12 metri circa, è costituita da tubazioni in acciaio del diametro nominale DN 550 (22") saldate di testa ed interrate con una copertura minima di 0,90 m.

Per il corretto esercizio verranno realizzate opere accessorie, quali armadietti contenenti apparecchiature di controllo e per la protezione catodica, sfiati dei manufatti di protezione e cartelli segnalatori. La condotta costituente l'intero allacciamento sarà messa in opera entro un tubo di protezione metallico, munito di sfiati, avente DN 200 (8") e spessore di 7,00 mm, costruito con acciaio di qualità (EN 360 NB/MB). L'attraversamento stradale (Via Brescia) sarà realizzato in

spingitubo mediante la spinta di una tubazione di montaggio DN 400 al cui interno sarà inserita la condotta entro tubo di protezione DN 200 (8"); successivamente l'intercapedine fra i tubi di montaggio e tubo di protezione DN 200 sarà intasata con cls.

Snam Rete Gas S.p.A., unitamente all'istanza di procedimento unico, ha presentato la documentazione tecnica, il progetto definitivo dell'opera, le planimetrie catastali in scala 1:2.000 con indicazione della fascia di vincolo preordinato all'esproprio e dell'area di occupazione temporanea, la dichiarazione prevista dall'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il piano particellare con indicazione delle particelle interessate e dei proprietari interessati, l'elenco dei soggetti interessati al rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni.

Con determinazione dirigenziale n. 114/DB2104 del 16 luglio 2013 è stata delegata la responsabilità del procedimento in oggetto all'ing. Orazio Ghigo, Dirigente in Staff al Settore Sviluppo Energetico Sostenibile.

La fase istruttoria del procedimento, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'articolo 14 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, ha avuto inizio con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) n. 30 del 25 luglio 2013 (consultabile anche via Internet) del comunicato di avvio del procedimento e dell'avviso al pubblico di avvenuto deposito degli elaborati, recante altresì l'elenco delle aree interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e delle aree interessate dall'occupazione temporanea con indicazione dei fogli e delle particelle catastali, sulla base della deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293.

Nella stessa data, inoltre, ai sensi dell'articolo 52 ter del d.p.r. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., essendo il numero dei proprietari interessati inferiore a 50, Snam Rete Gas S.p.A. ha provveduto ad avvisare i proprietari interessati mediante comunicazione personale, nonché a consegnare alla Città di Nichelino (TO), interessati dal tracciato, copia del comunicato per l'affissione all'Albo Pretorio, regolarmente avvenuta dal giorno 25 luglio 2013 per un periodo di 20 giorni. Al Responsabile del Procedimento è pervenuta una nota (prot. 4839/DB2104 del 16 settembre 2013) da parte della Sig.ra Berta Rossella contenente l'espressione del diniego all'occupazione temporanea dei terreni di proprietà, in quanto oggetto di Convenzione Edilizia firmata con il Comune di Nichelino per la costruzione di un nuovo edificio. Snam Rete Gas S.p.A. ha in seguito presentato puntuali controdeduzioni (nota prot. 5173/DB2104 del 1 ottobre 2013); non sono successivamente pervenute ulteriori comunicazioni in merito.

L'istruttoria è stata svolta secondo la procedura definita dalla deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 con particolare riguardo all'allegato B, che disciplina il procedimento di autorizzazione relativo ai gasdotti non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di V.I.A. di competenza regionale.

Nell'ambito del procedimento sono stati invitati a partecipare, oltre alla Direzione regionale Ambiente, la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia: i Settori Attività di gestione e valorizzazione del Paesaggio e Organizzazione Procedurale e Operativa, la Direzione regionale Agricoltura, la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva della Direzione regionale Attività Produttive, il Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio, Telecom Italia S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A., SMAT S.p.A., ANAS S.p.A., A.T.I.V.A. S.p.A., Acque Potabili S.p.A., Fastweb S.p.A., il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, il Comune di Nichelino (TO). Sono stati inoltre invitati tutti i soggetti interessati come indicato da Snam Rete Gas S.p.A. nell'istanza di autorizzazione.

Il giorno 30 ottobre 2013, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, è stata convocata la seduta della Conferenza di Servizi, al fine di valutare gli interessi pubblici coinvolti nel procedimento. Per sopraggiunti imprevisti, tale seduta è stata posticipata di una settimana e cioè il giorno 6 novembre 2013.

Durante la suddetta Conferenza dei Servizi è emersa la richiesta da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del

Museo Antichità Egizie (nota prot. 5119/DB2104 del 27 settembre 2013) di predisporre, visto il rischio archeologico medio – alto nell'area oggetto dei lavori, un programma di trincee preventive su tutte le aree nelle quali è previsto lo scotico per l'esecuzione dei lavori. Con nota prot. 6532/DB2104 la Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato approfondimenti relativi alla Verifica preventiva dell'interesse Archeologico, in cui propone, considerata la quasi totale assenza di scavo in terreni vergini nonché l'oggettiva difficoltà di programmazione ed esecuzione di trincee preventive, di evitare tale tecnica e di procedere all'assistenza archeologica continuativa, durante tutte le fasi di scotico e scavo. La Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie (prot. n. 183/DB2104 del 14 gennaio 2014), preso atto delle difficoltà operative di realizzare sondaggi ai fini delle verifiche archeologiche preventive, autorizza la Snam Rete Gas S.p.A. ad effettuare i lavori con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati.

Nel corso del procedimento sono pervenuti pareri, nulla osta, comunicazioni e autorizzazioni (agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile) del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo Antichità Egizie, della Direzione regionale Agricoltura, della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste – Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Torino, della Direzione regionale Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica delle Attività Estrattive, della Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia – Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, della Direzione regionale Ambiente, della Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi Civici, del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Torino, del Comune di Nichelino (TO), della Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., di Enel Distribuzione S.p.A., di A.T.I.V.A. S.p.A., Acque Potabili S.p.A., di Telecom Italia S.p.A.

Tenuto conto che:

il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato territoriale Piemonte e Valle d'Aosta ha rilasciato il nulla osta, ai sensi del comma 5 dell'articolo 95 del D.Lgs. n. 259/03, per la posa della tubazione metallica sotterrata adibita al trasporto di gas naturale;

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte e del Museo di Antichità Egizie, esaminata la documentazione progettuale, ha autorizzato la Snam Rete Gas S.p.A. ad effettuare i lavori con assistenza archeologica continuativa da parte di operatori specializzati;

la Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa Assetto idrogeologico di Torino ha comunicato che l'intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgano proprie competenze, ed esprime pertanto il nulla osta all'opera in progetto;

la Direzione regionale Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive ha osservato che l'intervento in esame non presenta aspetti che coinvolgano proprie competenze;

la Direzione regionale Agricoltura a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente ha ritenuto che gli interventi previsti in progetto siano da considerarsi compatibili con gli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione del territorio rurale e di tutela della fauna selvatica che la Direzione persegue, a patto che siano recepite alcune prescrizioni progettuali e gestionali;

la Città di Nichelino (TO) ha espresso la propria condivisione al progetto in esame attraverso la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 29 ottobre 2013;

la società Acque Potabili S.p.A. ha comunicato un'interferenza su Via Verrazzano dove è presente una tubazione dell'acquedotto DN 160 in polietilene, interrata a circa 1,10 m di profondità. Raccomanda pertanto al proponente di attuare tutte le necessarie cautele per non danneggiare la condotta nel corso dei lavori;

la società Enel Distribuzione S.p.A. ha espresso le proprie valutazioni positive a riguardo dell'intervento in progetto;

la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. ha segnalato, nella zona interessata dai lavori, la presenza di una condotta idrica di diametro 160 in PEAD (polietilene ad alta densità) in Via Giovanni da Verrazzano, in parte coincidente con il tracciato della nuova condotta del gas;

la Società ATIVA S.p.A. (Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta) ha segnalato che le particelle catastalmente intestate costituiscono il corpo autostradale, che risulta devolvibile all'ANAS S.p.A. ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero il sedime di viabilità locali in corso di dismissione agli Enti territoriali competenti. Dette particelle non possono pertanto essere soggette ad esproprio né ad imposizione di servitù. Per la realizzazione delle opere su detti terreni, è quindi necessario sottoscrivere apposita convenzione che deve essere preventivamente approvata dal concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali. A seguito dell'analisi del progetto ha espresso il proprio nulla osta alle opere.

Considerato inoltre che, durante la II seduta della Conferenza di Servizi:

la Direzione regionale Risorse Umane e Patrimonio – Settore Attività negoziale e contrattuale – Espropri – Usi civici ha espresso parere favorevole in materia di usi civici in quanto nel territorio comunale della Città di Nichelino (TO) risultano agli atti n. 2 Decreti Commissariali di Inesistenza di terreni vincolati ad uso civico. Ha espresso parere favorevole subordinato a prescrizioni;

la Direzione regionale Programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia - Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, sulla scorta della documentazione predisposta dalla Città di Nichelino, ha accertato che l'infrastruttura in progetto è difforme dalle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, in quanto non prevista cartograficamente né ammessa dalle relative NTA. Ha infine espresso parere favorevole al progetto in argomento ed invitato la Città di Nichelino ad aggiornare la cartografia recependo il tracciato e le relative fasce di rispetto;

la Direzione regionale Ambiente, nell'ambito del procedimento in oggetto ed in merito alle componenti ambientali interferite dalla realizzazione del progetto, a seguito dell'esame della documentazione progettuale fornita dal proponente e dell'esito delle riunioni della Conferenza dei Servizi, non ha rilevato motivi ostativi alla realizzazione dell'opera nel rispetto di alcune osservazioni e prescrizioni.

Nel corso dell'istruttoria, non sono emersi pareri ostativi alla realizzazione del metanodotto in oggetto, a condizione che siano osservate le prescrizioni progettuali e gestionali indicate dai soggetti che si sono espressi nel corso del procedimento, e che si riportano di seguito:

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

1) qualora, per la messa in opera dell'impianto in progetto, si rendessero necessarie, anche da parte di soggetti diversi dal proponente, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche o tubazioni metalliche sotterrate, quali opere connesse all'opera in questione, oppure si dovessero eseguire lavori sulle condutture subacquee di energia elettrica, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi del comma 1 e/o 5 e/o 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 259/03 all'Ispettorato Territoriale competente di questo Ministero. Il nulla osta verrà rilasciato previa presentazione del progetto definitivo da parte del proponente e/o di eventuali terzi interessati, mediante apposita istanza secondo l'iter procedurale predisposto;

2) la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

3) il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica continuativa ed il calendario dei lavori dovranno essere comunicati in anticipo alla Soprintendenza;

4) eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico potranno richiedere ampliamenti e approfondimenti dell'indagine archeologica, ai sensi della normativa vigenti, prima del completamento dei lavori;

Direzione Ambiente

5) rammenta quanto espresso durante la Conferenza dei Servizi riguardo la necessità che il proponente prenda contatti con il competente gestore del servizio idrico integrato al fine di risolvere, senza malfunzionamenti o danni al servizio stesso, le interferenze dell'opera in progetto con le infrastrutture del servizio idrico integrato.

Direzione Agricoltura

6) la progettazione esecutiva dell'opera dovrà essere sviluppata in modo da limitare al massimo le interferenze con gli alberi presenti nell'area verde. Nella gestione della fase di cantiere dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

7) il piano di manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze tra le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora;

8) al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civici

in materia espropriativa:

9) l'elenco delle particelle catastali da allegare all'autorizzazione dovrà comprendere sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle soggette ad asservimento coattivo e le relative indennità offerte a titolo provvisorio;

10) dovrà inoltre comprendere anche l'elenco delle particelle catastali interessate dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto con relative planimetrie;

11) non potranno essere sottoposti a servitù coattiva (e tanto meno occupati) i terreni intestati al Demanio dello Stato;

A.T.I.V.A. S.p.A. – Autostrade Torino – Ivrea – Valle d'Aosta

12) prima dell'inizio dei lavori in fascia di rispetto autostradale, in attraversamento al corpo autostradale e sulle particelle catastalmente intestate all'ATIVA S.p.A., dovrà essere sottoscritta una specifica convenzione tra Snam Rete Gas S.p.A. e la Società ATIVA S.p.A., previo benestare dell'Ente concedente;

13) la convenzione potrà essere stipulata solo dopo che sia stato presentato all'ATIVA S.p.A. il progetto esecutivo, approvato dagli Enti competenti, per la relativa valutazione. Il progetto sarà allegato alla convenzione per farne parte integrante;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144";

visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"; visto il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

vista la deliberazione della Giunta regionale 3 luglio 2006, n. 25 – 3293 “Procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale e procedure per l’espressione dell’intesa regionale nei procedimenti di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di gasdotti facenti parte delle reti energetiche”;

vista la determinazione dirigenziale n. 114/DB2104 del 16 luglio 2013 del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile;

visti i lavori della Conferenza di Servizi ed il verbale della seduta convocata;

visti i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni, le comunicazioni, agli atti del Settore Sviluppo Energetico Sostenibile, pervenuti dai soggetti interessati;

viste le osservazioni pervenute da parte della Sig.ra Berta Rossella con nota prot. 4839/DB2104 del 16 settembre 2013;

viste le controdeduzioni presentate da Snam Rete Gas S.p.A. (nota prot. 5173/DB2104 del 1 ottobre 2013);

visto decreto legislativo 165/2001 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

visti gli artt. 26 e 27 del d.lgs 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante li obblighi di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle PP.AA.”;

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 luglio 2013, prot. 6837/SB0100;

DETERMINA

- di approvare il progetto per la realizzazione del metanodotto “Allacciamento Socogas Rete s.r.l. DN 200, 12 bar e Completamento Anello di Torino – Variante DN550, 12 bar, ubicato in Comune di Nichelino (TO)”, presentato dalla Società Snam Rete Gas S.p.A. in data 14 dicembre 2011;
- di stabilire che la società Snam Rete Gas S.p.A. è autorizzata a costruire ed esercire l’opera di cui all’oggetto nel Comune di Nichelino (TO), in conformità al progetto approvato;
- di stabilire che l’opera deve essere realizzata nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità costruttive previste nel progetto approvato e in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
- che lo osservazioni della Sig.ra Berta Rossella non possono essere accolte per le motivazioni esplicitate in premessa;
- di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
- di dare atto che, fatto salvo quanto specificato in premessa e gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, la presente autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, le autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire le citate opere in conformità al progetto approvato;
- di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Nichelino (TO), ai fini dell’adozione delle corrispondenti varianti agli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell’articolo 19, comma 3 del d.p.r. 327/2001 e s.m.i.;
- di subordinare l’esercizio dell’opera agli adempimenti previsti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
- l’autorizzazione s’intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti; ne consegue che la società Snam Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando la Regione Piemonte da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. è obbligata ad eseguire, durante la costruzione e l’esercizio delle opere, tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la

tutela degli interessi pubblici e privati, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le conseguenze di legge in caso di inadempimento;

- prima dell'inizio dei lavori, Snam Rete Gas S.p.A. dovrà inviare copia integrale del progetto esecutivo alle Amministrazioni autorizzanti, alla Regione Piemonte – Settore Sviluppo Energetico Sostenibile e al Comune di Nichelino (TO);

- Snam Rete Gas S.p.A. dovrà comunicare ai soggetti di cui al punto precedente la data e l'ora dell'entrata in esercizio delle opere;

- ai proprietari sarà data notizia, a cura e spese di Snam Rete Gas S.p.A., della data di adozione di questo provvedimento e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblico avviso da affiggere per almeno venti giorni all'albo pretorio del Comune di Nichelino (TO), nonché su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e locale;

- di subordinare la validità della presente autorizzazione al rispetto delle prescrizioni espresse in premessa e riportate in Allegato per fare parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

Il Responsabile del Procedimento
Orazio Ghigo

Allegato

ALLEGATO

Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato territoriale Piemonte Valle d'Aosta

- qualora, per la messa in opera dell'impianto in progetto, si rendessero necessarie, anche da parte di soggetti diversi dal proponente, costruzioni, modifiche o spostamenti di condutture di energia elettriche o tubazioni metalliche sotterrate, quali opere connesse all'opera in questione, oppure si dovessero eseguire lavori sulle condutture subacquee di energia elettrica, dovrà essere richiesto il preventivo nulla osta e/o consenso ai sensi del comma 1 e/o 5 e/o 4 dell'articolo 95 del D.Lgs. 259/03 all'Ispettorato Territoriale competente di questo Ministero. Il nulla osta verrà rilasciato previa presentazione del progetto definitivo da parte del proponente e/o di eventuali terzi interessati, mediante apposita istanza secondo l'iter procedurale predisposto;
- la realizzazione delle opere di cui trattasi dovrebbe tenere conto in fase progettuale della compatibilità elettromagnetica tra le nuove strutture da realizzare ed i preesistenti impianti radioelettrici, ove questi ultimi dovessero risultare operanti nelle vicinanze delle opere medesime;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie

- il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza archeologica continuativa ed il calendario dei lavori dovranno essere comunicati in anticipo alla Soprintendenza;
- eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico potranno richiedere ampliamenti e approfondimenti dell'indagine archeologica, ai sensi della normativa vigenti, prima del completamento dei lavori;

Direzione Ambiente

- rammenta quanto espresso durante la Conferenza dei Servizi riguardo la necessità che il proponente prenda contatti con il competente gestore del servizio idrico integrato al fine di risolvere, senza malfunzionamenti o danni al servizio stesso, le interferenze dell'opera in progetto con le infrastrutture del servizio idrico integrato.

Direzione Agricoltura

- la progettazione esecutiva dell'opera dovrà essere sviluppata in modo da limitare al massimo le interferenze con gli alberi presenti nell'area verde. Nella gestione della fase di cantiere dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;
- il piano di manutenzione degli interventi di recupero vegetazionale dovrà prevedere la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze tra le specie arboree ed arbustive eventualmente messe a dimora;
- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deponia temporanea, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di accesso alle aree di lavoro, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

Direzione Risorse Umane e Patrimonio - Settore Attività negoziale e contrattuale, Espropri – Usi civili

in materia espropriativa:

- l'elenco delle particelle catastali da allegare all'autorizzazione dovrà comprendere sia le aree soggette ad occupazione temporanea che quelle soggette ad asservimento coattivo e le relative indennità offerte a titolo provvisorio;
- dovrà inoltre comprendere anche l'elenco delle particelle catastali interessate dai lavori di dismissione del vecchio tratto di gasdotto con relative planimetrie;
- non potranno essere sottoposti a servitù coattiva (e tanto meno occupati) i terreni intestati al Demanio dello Stato;

A.T.I.V.A. S.p.A. – Autostrade Torino – Ivrea – Valle d'Aosta

- prima dell'inizio dei lavori in fascia di rispetto autostradale, in attraversamento al corpo autostradale e sulle particelle catastalmente intestate all'ATIVA S.p.A., dovrà essere sottoscritta una specifica convenzione tra Snam Rete Gas S.p.A. e la Società ATIVA S.p.A., previo benestare dell'Ente concedente;
- la convenzione potrà essere stipulata solo dopo che sia stato presentato all'ATIVA S.p.A. il progetto esecutivo, approvato dagli Enti competenti, per la relativa valutazione. Il progetto sarà allegato alla convenzione per farne parte integrante;